



COMUNE DI SASSARI

*Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia*

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSARI E LE STRUTTURE
SOCIO- EDUCATIVE PRIVATE DEL TERRITORIO
SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO
NELLA GESTIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA**

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Sassari, Settore Politiche Educative e Giovanili - Servizio Politiche Educative per l'Infanzia, Via Venezia n. 2

Tra

La Dr.ssa Teresa Anna Soro, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Politiche Educative e Giovanili del comune di Sassari (C.F. 00239740905), nel cui esclusivo interesse agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/00 e in esecuzione Determinazione Dirigenziale n°2227 dell'08/07/2011.

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____, Via _____ n° _____ c.f. _____ titolare/legale rappresentante della struttura socio-educativa privata per la prima infanzia _____, con sede legale in Via _____ n. _____ c.a.p. 07100 - Sassari C.F e P. IVA _____, in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento n° _____.

PREMESSO

Che il Comune di Sassari – Settore Politiche Educative e Giovanili - sulla base della legislazione vigente nazionale e regionale, ha posto da alcuni anni tra le proprie finalità la promozione e lo sviluppo di politiche educative rivolte alla prima infanzia attraverso l'ampliamento e la diversificazione di offerte dei Servizi 0/3.

Che in tale percorso di rafforzamento delle politiche educative comunali, ha ritenuto necessario promuovere, sostenere e sviluppare delle politiche educative di rete con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato pubblico-privato attraverso il quale



COMUNE DI SASSARI

*Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia*

l'Amministrazione possa espandere e qualificare l'offerta dei servizi educativi proposti alle famiglie ed essere, oltre che promotore della rete, garante della qualità dei servizi offerti.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale tutto quanto su precede, ha per oggetto obblighi, condizioni ed impegni reciproci tra il Comune di Sassari e il soggetto gestore della struttura socio-educativa privata, per la prosecuzione del sistema integrato pubblico-privato nella gestione di servizi per la prima infanzia per conto dell'Amministrazione comunale. La gestione prevede l'inserimento nella struttura educativa privata, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, di bambine e bambini presenti nelle graduatorie comunali.

ART. 2 DURATA CONVENZIONE

La convenzione sarà valida per l'anno educativo 2011/2012, salvi i casi di risoluzione di cui all'art.13 e può essere rinnovata agli stessi patti e condizioni, previa comunicazione scritta, da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 3 MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE

Il gestore della struttura socio-educativa privata si obbliga ad accogliere, in regime di convenzione, le richieste dell'Amministrazione comunale per:

- 1) la prosecuzione, nell'anno educativo 2011-2012, di bambine e bambini in età 3/36 mesi che già frequentano, in convenzione, il servizio educativo privato dall'anno educativo 2010-2011;
- 2) l'inserimento di bambine e bambini in età 3/36 presenti nelle graduatorie comunali per l'accesso ai servizi 0/3 per l'anno educativo 2011-2012.

Al fine di garantire pari opportunità tra tutte le strutture convenzionate, gli inserimenti complessivi (bambine e bambini che già frequentano e bambine e bambini che verranno inseriti per l'anno educativo 2011/2012) potranno essere garantiti sino ad un massimo del 50% della capacità ricettiva della struttura.

L'Amministrazione procederà pertanto con i reinserimenti e inserimenti, per l'anno educativo 2011-2012, tenendo conto della percentuale di cui sopra, dell'ordine in graduatoria, delle scelte delle famiglie e delle risorse finanziarie disponibili in bilancio per le convenzioni.



COMUNE DI SASSARI

Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia

Nel caso venga soddisfatta la percentuale massima del 50%, della capacità ricettiva della struttura, saranno consentiti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e seguendo l'ordine della graduatoria, ulteriori inserimenti esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) bambine/i che già frequentano la struttura privata nell'anno educativo 2010-2011;**
- 2) bambine/i con totale retta a carico della famiglia.**

Gli utenti del servizio in convenzione corrisponderanno direttamente al soggetto erogatore del servizio, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, una quota di contribuzione stabilita dall'Amministrazione, pari a quella richiesta per i corrispondenti Servizi 0/3 comunali (v. art.8 del "Regolamento comunale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia" e Delibera di Giunta Comunale relativa alla partecipazione delle famiglie al costo dei Servizi 0/3), secondo la tipologia oraria scelta.

L'Amministrazione comunale riconosce al soggetto gestore della struttura educativa privata, per ogni bambina/o inserita/o, un importo massimo mensile, da ritenersi incluso di IVA, pari alla differenza tra il costo della retta applicata dalla struttura, così come acquisita dall'Amministrazione, e la quota contributiva versata dall'utente direttamente al gestore.

Tale importo non sarà comunque superiore agli importi massimi sottoindicati, in relazione alla tipologia oraria scelta:

- **€ 440,00**, importo massimo riconosciuto dall'Amministrazione per la tipologia oraria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,30* (pasti inclusi);
- **€ 390,00**, importo massimo riconosciuto dall'Amministrazione per la tipologia oraria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 14,30* (pasti inclusi).

* La frequenza non dovrà essere inferiore alle sei ore giornaliere (v. D.G.R.n.62/24 del 14/11/2008, modificata con la D.G.R. n.20/9 del 28/04/2009)

Es.n.1 :

- 1) **€ 350,00** = retta di frequenza applicata dalla struttura privata per la fascia oraria 7,30/14,30;
€ 350,00 = importo massimo complessivo riconosciuto dall'Amministrazione pari alla retta richiesta dalla struttura privata (**€109,20** retta a carico di una famiglia tipo con ISEE pari a € 12.000,00 e **€ 240,80** differenza retta a carico del Comune).
- 2) **€ 430,00** = retta di frequenza applicata dalla struttura privata per la fascia oraria 7,30/14,30;
€ 390,00 = importo massimo complessivo riconosciuto dall'Amministrazione (**€109,20** retta a carico di una famiglia tipo con ISEE pari a € 12.000,00 e **€ 280,80** differenza retta a carico del Comune).
- 3) **€ 450,00** = retta di frequenza applicata dalla struttura privata per la fascia oraria 7,30/16,30;
€ 440,00 = importo massimo complessivo riconosciuto dall'Amministrazione (**€121,32** retta a carico di una famiglia tipo con ISEE pari a € 12.000,00 e **€ 318,68** differenza retta a carico del Comune).



COMUNE DI SASSARI

*Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia*

Agli utenti del sistema integrato pubblico-privato dovrà essere garantito il servizio scelto secondo le modalità organizzative (calendario annuale di apertura, somministrazione di pranzo e merenda, fornitura del materiale di consumo, didattico e igienico-sanitario) previste nei corrispondenti Servizi 0/3 comunali. Le famiglie pertanto dovranno fornire esclusivamente i pannolini.

Interruzioni del servizio, ulteriori rispetto a quelle previste dal calendario annuale comunale, programmate dalla struttura privata, comporteranno una riduzione della retta complessiva (retta famiglia + differenza retta Comune) in misura proporzionale ai giorni di chiusura.

La retta di frequenza, calcolata secondo le modalità sopra richiamate, sarà dovuta dal 1° giorno di inserimento della/del bambina/o e sino al 30 giugno del 2012 o, se richiesto, al 31 luglio 2012.

La richiesta di frequenza per il mese di luglio dovrà essere comunicata dalla famiglia alla struttura, su apposito modulo fornito dall'ufficio Servizi 0/3, entro il mese di maggio 2012 e sarà accordata compatibilmente alle esigenze organizzative della struttura convenzionata.

ART. 4 SERVIZI AGGIUNTIVI

Eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quanto indicato nell'articolo precedente (es.: prolungamento dell'orario di frequenza, richiesta di frequenza al sabato, organizzazione di un servizio estivo nel mese di agosto) saranno concordati direttamente tra le famiglie e l'ente gestore, non rientrano nelle condizioni previste dalla convenzione e non costituiscono onere alcuno per l'Amministrazione.

Il servizio erogato dalla struttura convenzionata resta comunque un servizio svolto all'interno di un rapporto di diritto privato tra le famiglie che ne fruiscono ed il soggetto titolare del servizio, qualificandosi la contribuzione comunale come sostegno alle famiglie.

ART. 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA

La gestione completa del servizio dovrà essere effettuata dal soggetto gestore a proprio nome e per proprio conto in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. Ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza è a totale carico del gestore.

Il soggetto gestore è tenuto a:

- a) garantire il pieno rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, educativi e di personale previsti dal "Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art.43 della



COMUNE DI SASSARI

*Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia*

- L.R. n.23/2005 sull'organizzazione e funzionamento delle strutture sociali (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n.4)” e dall'allegato alla Deliberazione Regionale n.62/24 del 14/11/2008 “Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia”, modificata con la successiva Deliberazione Regionale n.20/9 del 28/04/2009;
- b) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione di cose e persone e in particolare dei bambini ammessi al servizio e del personale impiegato, contro ogni eventuale rischio e responsabilità (polizza R.C.T. R.C.O. e polizza infortuni). Dell'adempimento di tali obblighi il gestore fornirà riscontro documentale in occasione dei controlli previsti dall'art.10 e consentirà la presa visione delle polizze alle famiglie dei bambini inseriti. E' inoltre responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento del servizio ed il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare direttamente o indirettamente dalla gestione del servizio. L'oggetto delle coperture assicurative deve essere in linea con le attività espletate presso la struttura educativa, ivi comprese le attività accessorie finalizzate alla realizzazione di quella principale;
 - c) garantire l'attuazione del progetto tecnico-pedagogico, presentato unitamente all'istanza di convenzione, tenendo conto che lo stesso è suscettibile di integrazioni e modifiche, previa valutazione dell'Amministrazione comunale e sentito il gruppo di coordinamento pedagogico del Settore Politiche Educative e Giovanili;
 - d) tenere apposito foglio di presenza su cui indicare i nominativi dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze con relativa documentazione giustificativa;
 - e) tenere apposito foglio di presenza giornaliero con i nominativi del personale e le relative presenze/assenze;
 - f) dare immediata comunicazione di qualsiasi variazione relativamente al personale impiegato, rispetto a quello indicato nel progetto tecnico-pedagogico presentato e/o nelle comunicazioni successive;
 - g) trasmettere mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo delle frequenze dei bambini ammessi al servizio in convenzione unitamente alla fattura od altro idoneo documento contabile, relativo al corrispettivo dovuto;
 - h) garantire il rispetto del rapporto numerico bambini/educatori e la continuità educativa del personale inserito in servizio;
 - i) garantire il rispetto delle normative in materia di privacy per il trattamento dei dati personali dei minori e delle famiglie inserite, secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - j) garantire la preparazione dei pasti, secondo le tabelle dietetiche approvate dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio e la predisposizione di menù sulla base di diete speciali per disturbi o allergie, opportunamente certificate dal pediatra e/o specialista;
 - k) affiggere, in luogo visibile alle famiglie, il calendario di funzionamento del servizio, per l'anno educativo in corso, e copia del menù autorizzato;
 - l) predisporre e presentare all'Amministrazione, entro il 15 gennaio 2012, la



COMUNE DI SASSARI

*Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia*

- programmazione educativo-didattica, relativa alle attività per l'anno educativo in corso, unitamente alla calendarizzazione di incontri ed eventi previsti, che verrà esaminata dal gruppo di coordinamento pedagogico comunale;
- m) garantire alle famiglie la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle stesse attraverso modalità flessibili di incontro e collaborazione;
 - n) predisporre, e consegnare all'Amministrazione, contestualmente alla fattura del mese di luglio 2012, una relazione conclusiva sull'attività complessiva svolta nell'anno educativo con i risultati conseguiti.

ART. 6 OBBLIGHI DEL COMUNE

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, l'Amministrazione si obbliga a:

- a) comunicare alle strutture private i nominativi delle bambine e dei bambini che frequenteranno, nell'anno educativo 2011-2012, il servizio educativo, i dati anagrafici, le fasce orarie di frequenza e gli importi riconosciuti dall'Amministrazione, come indicato all'art.3;
- b) liquidare con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura o altro idoneo documento fiscale, l'importo convenuto per tutti gli utenti inseriti, tenuto conto delle eventuali interruzioni di servizio previste al comma VI dell'art.3;
- c) proporre nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iniziative formative e di qualificazione, rivolte al personale delle strutture educative e alle famiglie dei bambini frequentanti il servizio in convenzione;
- d) fornire, su richiesta o in momenti formativi appositamente concordati, consulenze al personale delle strutture convenzionate, da parte del gruppo di coordinamento pedagogico comunale o da parte di altri esperti interni all'Amministrazione.

ART. 7 RINUNCE, ASSENZE, DECADENZE E MALATTIE

Le rinunce, assenze e malattie delle bambine o dei bambini saranno regolamentate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, in particolar modo :

1. Le famiglie sono tenute a presentare, in caso di rinuncia al servizio in convenzione, dichiarazione scritta indirizzata al Dirigente del Settore Politiche Educative e Giovanili, entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza. In questo caso l'obbligo della contribuzione decade dal primo giorno del mese successivo.
2. L'assenza della bambina o del bambino, per motivi diversi dalla malattia, dovrà essere sempre comunicata al gestore della struttura privata e riportata nel foglio di presenza di cui all'art. 5 lett. e;



COMUNE DI SASSARI

*Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia*

3. In caso di assenza di durata superiore ai 30 giorni consecutivi, per motivi diversi dalla malattia, di insolvenza da parte delle famiglie o in caso di mancato inizio della frequenza alla data assegnata, senza giustificato motivo, il gestore della struttura darà tempestiva comunicazione agli uffici del Settore Politiche Educative e Giovanili dell'Amministrazione comunale ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici della convenzione. Particolari situazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente del Settore.

4. Per malattie superiori ai 5 giorni, la riammissione del bambino è subordinata alla presentazione di idoneo certificato medico.

5. Qualora l'assenza per malattia si protragga per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi, il mantenimento del posto è subordinato alla presentazione della documentazione attestante la situazione sanitaria. Il Dirigente, previa verifica di tale documentazione, si riserva la facoltà di ridurre temporaneamente la retta dovuta dalla famiglia e l'importo, a carico dell'Amministrazione, dovuto alla struttura, in percentuale non superiore al 50%, a decorrere dal 31° giorno di assenza per malattia e sino al rientro del bambino.

6. Il personale della struttura socio-educativa privata non è autorizzato alla somministrazione di farmaci.

ART. 8 PERSONALE IMPIEGATO

Al personale impiegato nel servizio, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa di riferimento, deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). Non è consentito l'utilizzo di personale educativo con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato. Il gestore della struttura deve fornire, a richiesta dell'Amministrazione, copia dei contratti di lavoro del personale impiegato.

Eventuale personale inserito nel servizio in qualità di tirocinante dovrà essere costantemente affiancato e dovrà operare sotto la responsabilità di un operatore titolare. Non potrà in alcun caso essere considerato unità in servizio ai fini del conteggio del rapporto educatore-bambino.

All'interno della struttura dovrà sempre essere presente persona delegata dal titolare o dal legale rappresentante per eventuali controlli dell'Amministrazione.

ART. 9 TRASFERIMENTI DI RESIDENZA

I trasferimenti di residenza del nucleo familiare della bambina o del bambino inserito nel servizio, sono regolamentati dall'art.15 del Regolamento Comunale dei Servizi Educativi



COMUNE DI SASSARI

*Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia*

per la Prima Infanzia, in particolare:

- il cambio di residenza, durante l'anno educativo, non comporta la dimissione d'ufficio, il diritto alla frequenza sarà garantito fino al termine dell'anno educativo in corso. In tal caso, se la bambina o il bambino sta frequentando da almeno 4 mesi, sarà mantenuta la retta inizialmente stabilita (retta famiglia + integrazione retta Comune), se sta frequentando da meno di 4 mesi sarà dovuta, a totale carico della famiglia, la tariffa massima prevista dall'art.3 in relazione alla tipologia di orario scelta.

ART. 10 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso, di esercitare la funzione di controllo sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite e sull'attuazione del progetto tecnico-pedagogico presentato, oltre alle verifiche periodiche del permanere in capo al gestore privato dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale, sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art.32 del D.P.G.R. del 22/07/2008 n.4. L'Ente gestore si impegna a collaborare alle verifiche di cui sopra mettendo a disposizione le informazioni, la documentazione e il personale necessario.

ART. 11 CUSTOMER'S SATISFACTION

L'Amministrazione, nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti alle famiglie con bambine/i in età 3/36 mesi, proporrà annualmente, alle famiglie delle bambine e dei bambini inseriti nelle strutture private, idonei strumenti di rilevazione della qualità del servizio in convenzione (customer's satisfaction).

ART. 12 RECLAMI

I genitori delle bambine e dei bambini che usufruiscono dei servizi in convenzione, possono indirizzare al Dirigente del Settore Politiche Educative e Giovanili, in forma scritta, reclami, proposte e osservazioni alle quali, l'ufficio competente risponderà entro dieci giorni.

ART. 13 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora vengano rilevate inadempienze agli obblighi, alle condizioni e agli oneri previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione comunale, a mezzo del Dirigente di Settore, procede alla contestazione dell'addebito alla struttura convenzionata, la quale dovrà inviare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Amministrazione comunale si riserva di risolvere unilateralmente la Convenzione



COMUNE DI SASSARI

*Settore Politiche Educative e Giovanili
Servizio Politiche Educative per l'Infanzia*

qualora:

- le inadempienze ed inosservanze di cui al precedente capoverso assumano carattere reiterato;
- valuti discrezionalmente, anche in esito a controlli effettuati, che il funzionamento, la gestione e l'organizzazione del servizio non rispettino quanto indicato nel progetto tecnico-pedagogico allegato all'istanza di convenzione e comunque presentino elementi negativi che compromettano la funzionalità e la qualità delle prestazioni rivolte all'utenza.

L'Amministrazione comunale darà comunicazione della risoluzione della convenzione alla struttura convenzionata mediante lettera raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 15 giorni; alla scadenza di tale termine il rapporto si intenderà risolto. Al gestore verranno comunque erogati i corrispettivi dovuti per il servizio svolto fino al momento della risoluzione.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE

Il presente contratto non può essere ceduto per tutta la durata della convenzione. Non sono considerate cessioni del contratto ai fini della presente procedura le modifiche di sola denominazione o ragione sociale.

ART. 15 SPESE DI BOLLO

Le spese dell'imposta di registro e di bollo, se dovute, nonché le altre imposte e tasse previste dalla vigente normativa sono a carico della struttura privata convenzionata senza diritto di rivalsa.

ART. 16 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme di riferimento ed in particolare alla L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, al Regolamento di attuazione dell'art.43 della L.R. n. 23/05 (D.P.G.R. n.4 del 22/07/2008), alla D.G.R. n.62/24 del 14/11/2008, modificata con la successiva D.G.R. n.20/9 del 28/04/2009, nonché alle successive disposizioni in materia.

Sassari,

Letto, approvato e sottoscritto

Il titolare/rappresentante legale
della struttura educativa per la prima infanzia

Il Dirigente del Settore
Politiche Educative e Giovanili
